



-8404/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto:
fallimento -
pluralità di curatori
- liquidazione del
compenso finale -
integrazione del
contraddittorio.

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Dott. ANIELLO NAPPI rel. Presidente
Dott. ANTONIO DIDONE Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO Consigliere
Dott. FRANCESCO TERRUSI Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere

R.G.N. 2419/2014

Cron. 8404

Rep. C. I.

Ud. 25/03/2016

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2419-2014 proposto da

MARINA (C.F. F

a

a

).

- ricorrente -

contro

MICHELE (C.F.

).

- controricorrente -

e contro

657
2016

Tenuto conto sia dell'opera prestata dai curatori sia delle modalità di gestione sia della durata dei rispettivi incarichi, il tribunale ritenne di ripartire il compenso tra i due professionisti nella misura di euro 90.000,00 in favore della e di euro 150.000,00 in favore del .

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Michele ha notificato controricorso, mentre il fallimento della Dragomar s.p.a. e Lanzone Dieci s.r.l. non hanno spiegato difese.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il *primo motivo* la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 39 e 90, ultimo comma, l.fall., eccependo la nullità del decreto impugnato, in difetto di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, in seno al procedimento che ha condotto alla liquidazione dei compensi spettanti, per l'attività di curatore, nonché per esserle rimasto precluso l'accesso al fascicolo fallimentare.

Con il *secondo motivo* la ricorrente deduce la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 25, ultimo comma, l.fall., 132, secondo comma, n. 4), e 737 c.p.c., avendo il collegio omesso di motivare in ordine ai criteri adottati per la liquidazione del compenso accordato.

Con il *terzo motivo* la ricorrente deduce la violazione degli artt. 39 l.fall., 1 e 2 d.m. 25 gennaio 2012, n. 30, per non avere il tribunale tenuto conto, nella ripartizione del

compenso tra i due curatori succedutisi nella gestione della procedura, dei risultati raggiunti e dell'attivo realizzato da ciascuno, nonché per avere implicitamente negato ogni ulteriore compenso in ragione di una insussistenza sua negligenza nell'incarico.

Preliminarmente, va respinta l'eccezione sollevata dal controricorrente ' concernente la mancata nomina di un curatore speciale del fallimento Dragomar s.p.a., in quanto, se è vero che l'art. 78 c.p.c. si applica anche quando il conflitto di interessi sorga tra una procedura fallimentare e il suo curatore (è appunto l'ipotesi in cui il curatore intenda impugnare il provvedimento di liquidazione del suo compenso), nella vicenda in esame il ricorso teso a ottenere la cassazione del decreto di liquidazione risulta proposto da persona che non riveste più l'incarico di curatore del fallimento.

Il primo motivo è infondato.

Secondo l'orientamento di questa corte, cui il Collegio intende dare continuità, nel caso in cui il tribunale sia chiamato alla complessiva determinazione del compenso al curatore fallimentare, nonché al successivo riparto tra i curatori, che si sono succeduti nella funzione, è necessaria la partecipazione al procedimento camerale di cui all'art. 39 l.fall. di tutti i soggetti che hanno rivestito tale qualità, al fine di individuare la frazione spettante a ciascuno, nel

rispetto del principio del contraddittorio (Cass. 30 luglio 2012, n. 13551; Cass. 22 maggio 2007, n. 11859).

È chiaro, tuttavia, che, essendo quello previsto dal richiamato art. 39 l.fall. un procedimento camerale non altrimenti disciplinato, trovano applicazione le regole generali sui giudizi in camera di consiglio, ex art. 737 e s. c.p.c., che riservano al collegio ampi margini di discrezionalità nell'individuare le forme più idonee per assicurare il contraddittorio tra le parti.

Nel caso sottoposto alla Corte, allora, il contraddittorio tra entrambi i curatori succedutisi nell'incarico risulta ampiamente rispettato, considerato che all'istanza di liquidazione del compenso avanzata da venne allegata la memoria di già in precedenza depositata in cancelleria, in seno alla quale la predetta sottopose al tribunale tutti i conteggi relativi alle sue spettanze, indicando altresì gli scaglioni applicabili e le percentuali, minime e massime, sia per l'attivo liquidato sia per il passivo accertato.

Manifestamente inammissibile, poi, si rivela la censura relativa al mancato esercizio del diritto di accesso al fascicolo fallimentare, considerato che la relativa istanza venne presentata in cancelleria dalla solo successivamente al deposito del provvedimento qui impugnato.

Il secondo motivo è infondato.

Il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve certamente essere motivato in ordine alle specifiche scelte discrezionali, che sono riservate al giudice dal citato art. 39 l.fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate (oggi il d.m. 25 gennaio 2012, n. 30 del 2012), con conseguente nullità del provvedimento che risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente.

Tuttavia, la motivazione del decreto può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi a indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, sesto comma, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa (Cass. 24 settembre 2013, n. 21800; Cass. 17 maggio 2005, n. 10353).

E il tribunale nel decreto impugnato ha indicato, benché in estrema sintesi, i criteri utilizzati per la liquidazione del compenso complessivo spettante ai due curatori, richiamando espressamente sia l'attivo realizzato sia il passivo accertato, dovendosi decisamente escludere la lamentata mancanza di motivazione.

Il terzo motivo è infondato.

Occorre invero ribadire che rientra nella piena discrezionalità del tribunale, non censurabile in sede di

legittimità, indicare percentuali diverse, sul compenso complessivo, spettanti ai curatori che hanno ricoperto il medesimo incarico, essendo comunque il giudice tenuto soltanto a rispettare - ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, del d.m. 30 del 2012 e dell'art. 39, terzo comma, 1.fall. - il principio di "proporzionalità" nella ripartizione del detto compenso tra più professionisti.

Il giudice del merito nel provvedimento impugnato ha esattamente indicato le ragioni che hanno giustificato una diversa ripartizione dei compensi tra i due curatori succedutisi nell'incarico, evidenziando ai fini del riparto nel rispetto del principio proporzionale, la minor durata dell'incarico della 1 rispetto a quella del , determinata dalla sua cessazione dall'incarico (per dimissioni volontarie, ma quando era stata già convocata innanzi al collegio ex art. 37 1.fall.), a seguito di una misura cautelare personale disposta nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria per fatti inerenti proprio all'ufficio ricoperto.

Le spese seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228- *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in € 7,200, in essi compresi € 7.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2016.

Il presidente estensore
(dott. Aniello Nappi)

